



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Trasmissione via posta elettronica certificata
(PEC)

Allegati n. 1

Referenti:
Liliana Bottani (tel. 0165/274789)
Daniela Comin (tel. 0165/274925)

Réf. n° - Prot. n. 8762/del
VI réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 27/4/15

Ai Sindaci ed ai Segretari
dei Comuni della Regione

Ai Presidenti ed ai Segretari
delle Comunità montane

Al Presidente del B.I.M.

Ai Presidenti delle Associazioni
dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Presidente dell' Agenzia regionale
dei segretari degli enti locali

Oggetto: Invio nota del Presidente della Regione recante ad oggetto Legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 recante *Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.*

Con la presente si trasmette, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), la nota in oggetto prot. n. 8682/DEL in data 27 aprile 2015, a firma del Presidente della Regione e la correlata "Nota esplicativa" predisposta dalla Struttura enti locali.

Cordiali saluti.

per Il Coordinatore
La Dirigente
(Tiziana VALLET)
-Documento firmato digitalmente

LB/

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

PEI entilocali@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protctiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Ai Sindaci ed ai Segretari
dei Comuni della Regione

Allegati: n. 1

Ai Presidenti ed ai Segretari
delle Comunità montane

Al Presidente del B.I.M.

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

Réf. n° - Prot. n. 8682/del
V/ réf. - Vs. rif.

e, p.c.,

Aoste / Aosta 27/4/15

Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Agazia regionale
dei segretari degli enti locali

Oggetto: Legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 recante *Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.*

Si rende noto che l'8 aprile 2015, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è entrata in vigore la legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 14 del 7 aprile 2015.

La legge, in attesa della revisione organica della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*), disciplina *ex novo* l'attribuzione dei compensi agli amministratori dei Comuni e delle istituende Unités des Communes valdôtaines, con il duplice obiettivo di razionalizzare i costi della politica, obiettivo già perseguito a far data dal 2006 attraverso misure annuali di contenimento della spesa, e di fornire un quadro certo della misura degli emolumenti agli amministratori, in vista delle prossime elezioni generali comunali. Va sottolineato che le disposizioni tengono conto delle novità in materia di

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARI REFERENTI:

LILIANA BOTTANI (0165 274789)
DANIELA COMIN (0165 274925)

PEI entilocali@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



funzioni associate, introdotte dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*), che ha disposto, in particolare, la soppressione delle Comunità montane e l'istituzione delle Unités des Communes valdôtaines, nonché della legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 (*Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)*), che, oltre ad un significativo intervento di modifica del sistema elettorale per i Comuni di minori dimensioni demografiche, ha rideterminato il numero dei componenti dei Consigli e delle Giunte comunali.

L'innovazione più rilevante riguarda il compenso mensile riconosciuto ai Sindaci, non più parametrato all'indennità di carica dei Consiglieri regionali e costituito oltre che da un'indennità mensile lorda di funzione anche da una diaria mensile, attribuita a titolo di rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato. Al fine di una maggiore perequazione degli emolumenti, il compenso massimo attribuibile al Sindaco è stato inoltre correlato alla fascia demografica alla quale appartiene il Comune amministrato. A tal fine la legge individua cinque fasce demografiche, in sostituzione delle due previgenti, corrispondenti a quelle stabilite dalla novellata l.r. 4/1995 per la composizione dei nuovi Consigli comunali.

Si evidenzia inoltre che, per quanto non diversamente disciplinato dalla l.r. 4/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 23/2001.

Si ritiene utile allegare alla presente una nota esplicativa predisposta dagli uffici della Struttura enti locali che contiene una disamina dei singoli articoli della nuova legge regionale in oggetto.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Augusto ROLLANDIN)

NOTA ESPLICATIVA A CURA DELLA STRUTTURA ENTI LOCALI

Legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 recante Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta.

Compenso attribuibile al Sindaco

L'**articolo 2** stabilisce l'importo massimo mensile del compenso spettante ai Sindaci diversificato in relazione alla fascia demografica alla quale appartiene il Comune amministrato. L'appartenenza del Comune alla fascia demografica è determinata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni, così come disposto dal **comma 2 dell'articolo 11**.

Nello specifico, ai Sindaci è riconosciuta un'indennità lorda di funzione (**comma 1**) - non più parametrata all'indennità di carica dei Consiglieri regionali e liberamente determinabile dai Comuni entro i valori massimi stabiliti dalla legge - alla quale va ad aggiungersi una diaria (**comma 2**), attribuita quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, determinata in misura fissa dalla legge.

Al **comma 3** dello stesso articolo è inoltre previsto che l'indennità di funzione dei Sindaci sia incrementata del 10% nei Comuni per i quali la percentuale, definita dalla Giunta regionale¹ per determinare la spesa di riferimento al fine di quantificare i trasferimenti finanziari secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), sia superiore al valore di 1,5.

Si richiama inoltre l'attenzione anche sulla disposizione contenuta nel **comma 4** che prevede che l'indennità massima attribuibile ai Sindaci (indipendentemente dalla fascia demografica di appartenenza), che siano lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, sia ridotta del 20%. Per le altre cariche diverse da quella di Sindaco, invece, ed in particolare per gli assessori e il Vice Sindaco dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, per i Presidenti delle Comunità montane, nonché per i Presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, continuano a trovare applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4 della l.r. 23/2001, che stabiliscono il dimezzamento degli importi massimi delle indennità di funzione per gli amministratori che ricoprono le cariche elencate che siano lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa.

La misura massima dell'indennità attribuibile al Sindaco, stabilita per ogni fascia di Comuni, è da assumere quale riferimento su cui calcolare percentualmente le misure massime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli altri amministratori comunali.

¹ Per l'anno 2015 occorre fare riferimento alla Tabella A approvata con DGR 196 del 13 febbraio 2015, consultabile sul sito internet della Regione al seguente link: http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1957.

Indennità di funzione del Vice Sindaco e degli assessori comunali.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono per la carica di Vice Sindaco e di assessore la misura massima dell'indennità mensile di funzione, determinata in valore percentuale rispetto all'indennità attribuibile al Sindaco e diversificata a seconda che la carica sia esercitata in un Comune con popolazione fino a 15.000 abitanti o superiore a 15.000 abitanti.

Si evidenzia che, a differenza di quanto disponeva la l.r. 23/2001, per la carica di assessore non è più prevista la possibilità di corrispondere il gettone di presenza in alternativa all'indennità di funzione.

Gettoni di presenza dei consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

L'articolo 5 prevede per i Consiglieri dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'attribuzione del gettone di presenza esclusivamente per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.

Indennità di funzione dei consiglieri e del Presidente del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Relativamente alla carica di consigliere nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, diversamente da quanto in precedenza stabilito dalla l.r. 23/2001, **l'articolo 6** prevede esclusivamente la corresponsione dell'indennità di funzione e non è più prevista la possibilità di corrispondere in alternativa il gettone di presenza.

L'articolo 7, relativamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, prevede il mantenimento dell'indennità di funzione per la carica di Presidente e non riconosce alcun emolumento ai restanti componenti dell'Ufficio.

Diaria mensile da corrispondere al Sindaco che riveste la carica di Presidente di una Unité des Communes valdôtaines

In considerazione delle novità introdotte dalla l.r. 6/2014 in materia di funzioni associate, **l'articolo 8** riconosce al Sindaco, che riveste la carica di Presidente di una Unité, l'attribuzione di una ulteriore diaria stabilita in misura fissa quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato; la determinazione del compenso spetta alla Giunta dell'Unité.

Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo

L'articolo 9 rinvia alla legge statale (Art. 14 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*) del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*)), per tutto ciò che attiene gli

obblighi di pubblicità e trasparenza delle informazioni e della situazione patrimoniale relative ai titolari di cariche elettive e di governo, superando, pertanto, la disciplina di cui all'articolo 26 (*Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali*) della l.r. 23/2001.

Modificazione alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4

La modificazione apportata **dall'articolo 10** alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 15 (Ineleggibilità) della l.r. 4/1995 ha fatto venir meno la causa di ineleggibilità per il Segretario comunale ed i dipendenti del Comune sia nel caso in cui siano candidati, sia nel caso in cui siano successivamente eletti a Sindaco, Vice Sindaco o consigliere comunale, qualora gli stessi prestino servizio presso altri enti e da questi ultimi, quindi, dipendano funzionalmente.

Disposizioni finali

Considerato che le nuove disposizioni si applicano a tutti gli amministratori dei Comuni e delle Unités e, quindi, anche agli amministratori in carica non interessati dalle prossime elezioni generali comunali del 10 maggio 2015, ai sensi dell'**articolo 11, comma 1**, tutti i Consigli comunali, entro 60 giorni dallo svolgimento delle elezioni generali comunali, vale a dire **entro il 9 luglio 2015**, dovranno rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione.

Ne consegue che, per il periodo di mandato decorrente dall'assunzione della carica fino al primo giorno del mese successivo alla data di adozione della deliberazione con la quale i Consigli comunali ridetermineranno le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, agli amministratori saranno attribuiti gli emolumenti che i Consigli comunali, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 23/2001, hanno determinato contestualmente all'adozione del bilancio, per l'anno 2015.